

ESAMI DI STATO II CICLO A.S. 2024/25

Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025

#Maturità 2025

Normativa di riferimento

L'Esame di stato nel Secondo ciclo di istruzione per l'anno
scolastico 2024-2025 è regolato Ordinanza

Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025

intesa come *lex specialis derogat legi generali*.



LO SCRUTINIO FINALE- Candidati Inter

d.lgs. n. 62/17, art.13

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) **gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria**

di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017.**).Le

istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

OM 67/2025, art. 3

L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) **svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;**

d) **votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline**

REGOLE e DEROGHE – AMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione agli Esami

- ✓ **SÌ** alla frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122.
- ✓ **SÌ alla** partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI
- ✓ **SÌ al profitto. Ammissione all'Esame con una valutazione non inferiore a sei decimi**
- ✓ **SÌ** dallo svolgimento dell'attività PCTO per il monte ore previsto per l'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso

Ai sensi del Dlgs 62/2017, per essere ammessi all'Esame di Stato, lo studente deve conseguire nello scrutinio finale, una “*votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo*”

NEWS 2025! Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Ammissione dei candidati interni per abbreviazione

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni, a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui **all'articolo 13, comma 4 del [d.lgs. n. 62/17](#)**.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

L'articolo 3 dell'OM contiene anche indicazioni speciali riguardanti la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano: nella fattispecie, sono ammessi agli esami gli studenti in possesso di Diploma professionale conseguito al termine del percorso leFP ed abbiano positivamente frequentato il corso annuale (cosiddetto "anno integrativo").

Sono ammessi, a domanda, per abbreviazione, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative (**articolo 13, comma 4 del D.Lgs. 62/2017**)

Ammissione dei candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del [d.lgs. n. 62/17](#), disciplinati all'articolo 5.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) compiono il diciannovesimo anno di età** entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado** da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria** di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
- d) hanno cessato la frequenza** dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.

NEWS 2025

L' ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall'art. 2 del [d.m. 12 novembre 2024, n. 226](#)

Si ricorda :

che non sono previsti candidati esterni nei percorsi ESABAC ed ESABAC Techno.

L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili ai PCTO, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati provenienti dai percorsi IeFP sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

Documento del Consiglio di classe (*del 15 maggio*)

Entro il 15 maggio 2025 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del [d.lgs. n. 62/17](#), **un documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, in criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi. I consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori prima della stesura.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica". Il documento non dovrà contenere alcun riferimento agli studenti della classe, dovrà essere reso anonimo in tutte le sue parti.

Eventuali dati relativi a situazioni particolari (PEI, PdP, altre eventuali certificazioni..) saranno trasmessi alla commissione per gli adempimenti di propria competenza. Di tale integrazione dovrà essere fatta menzione nel verbale dello scrutinio finale. Gli atti contenenti dati sensibili andranno quindi inseriti nella cartetta da predisporre per il Presidente la Commissione d'esame, in busta chiusa con scritto « contiene dati sensibili». *I consigli di classe devono tenere in debita considerazione le indicazioni*

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con [nota del 21 marzo 2017, prot. 10719](#).

CREDITI

Articolo 11, comma 1 [OM 67/2025](#): Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito

scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al [d.lgs. n. 62/17](#) **NEWS 2025**! L'art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera d), [della legge 1° ottobre 2024, n. 150](#), **prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.**

L'articolo 11, a cui si rimanda, definisce anche le altre casistiche (candidati provenienti dai percorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti, dai percorsi IeFP, candidati esterni).

Allegato A
(di cui all'articolo 15,
comma 2)

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti				Fasce di credito			
ANNO				IV ANNO			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO				Fasce di credito			
V ANNO							

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 12, comma 1:) Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, **presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame.** Le commissioni d'esame sono articolate in due commissioni/classi.

Articolo 12, comma 3: **Nei licei musicali**, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo **strumento**, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.

In altre parole sono membri aggregati che svolgono solo una funzione limitata all'esecuzione della prova ma non sono integrati pienamente nella commissione di esame per tutti gli adempimenti richiesti alla stessa.

COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI

I compensi spettanti ai componenti le commissioni esaminatrici (presidenti e commissari interni ed esterni) gravano sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.), 08 (contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie) e 2645, piano gestionale 02 (IRAP sulle competenze accessorie), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'e.f. 2025

AVVIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso **l'istituto di assegnazione il 16 giugno 2025 alle ore 8:30**. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.

La riunione plenaria della Commissione e le operazioni propedeutiche delle sottocommissioni devono garantire **una serie di adempimenti** tra i quali si ricordano: **la verifica della presenza di tutti i membri della Commissione**. Qualora un commissario interno sia assente, ne va data informazione al Dirigente scolastico che deve provvedere alla sua sostituzione; nel caso dell'assenza del Presidente, il commissario più anziano dovrà notificare la notizia all'USR che deve provvedere alla sua sostituzione; **la stesura del calendario dei colloqui, organizzato con un numero max giornaliero di 5 candidati**, salvo motivate esigenze organizzative; il calendario va pubblicato all'Albo online dell'Istituto al termine della riunione plenaria.

Artt. 15 e 16 OM 67/2025

RIUNIONE PLENARIA

Sempre in sede di riunione preliminare, *la sottocommissione definisce:*

- a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
- b) le modalità di conduzione del colloquio;
- c) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti;
- d) i criteri per l'attribuzione della lode.

Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Costituisce valido supporto nella sequenza delle operazioni, l'utilizzo di Commissione web contenente lo schema dei verbali numerati secondo l'esatta sequenza delle operazioni da compiere.

Calendario delle prove d'esame

Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2024/2025, è il seguente: - prima prova scritta: mercoledì 18 giugno 2025, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); - seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica: giovedì 19 giugno 2025. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Per i soli istituti professionali del vigente ordinamento, i cui quadri di riferimento sono stati adottati con decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164, la durata della prova è definita, nei limiti previsti dai suddetti quadri, con le modalità di cui al successivo articolo 20, commi 3-6; - terza prova scritta: mercoledì 25 giugno 2025, dalle ore 8:30. Tale prova si effettua negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Art. 17 OM 67/2025

PRIMA PROVA SCRITTA

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del [d.lgs. 62/2017](#), la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

Art. 19 [OM 67/2025](#)

SECONDA PROVA SCRITTA

La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del [d. lgs. 62/2017](#), si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una disciplina caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per l'anno scolastico 2024/2025 le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, fatta eccezione per gli istituti professionali del vigente ordinamento, sono individuate dal d.m. 28 gennaio 2025, n. 13.

PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI VAI ALLE SLIDE DI APPROFONDIMENTO

Art. 20 [OM 67/2025](#)

CORREZIONE PROVE SCRITTE

La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare. La commissione/classe dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna prova scritta, per un totale di quaranta punti. **Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati**, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, **almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui**. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. 4. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del [d.lgs. n. 62/17](#), le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari.

Art. 21 [OM 67/2025](#)

COLLOQUIO

Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del [d.lgs. n. 62/17](#), e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO o dell'apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
- c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

NEWS 2025! Ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera c), punto 1), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell'elaborato di cui all'art. 3, lettera a), sub iv.

COLLOQUIO / VALUTAZIONE

Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione/classe ai sensi del comma 5 dell'art. 22 dell'OM 67/2025.

La commissione/classe cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, cui va riservato un apposito spazio nell'ambito dello svolgimento del colloquio.

La commissione/classe provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati.

Il punteggio è attribuito dall'intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'ALLEGATO A.

Art. 22 OM 67/2025

VALUTAZIONE FINALE

Ciascuna commissione/classe si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del [d.lgs. n. 62/17](#), a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato **un punteggio finale complessivo in centesimi**. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione/classe d'esame **alle prove scritte e al colloquio** e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un **massimo di quaranta punti**. La commissione/classe dispone di un massimo di **venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio**.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 9, lettera c).

La commissione/classe all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla Tabella A allegata al d. lgs. 62 del 2017;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame

Esami dei candidati con disabilità

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Ai sensi dell'art. 20 del [d.lgs. n. 62/17](#), la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

*Articolo 20, comma 3: La prova d'esame, **ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente [nemmeno sul tabellone pubblicato all'Albo e nell'area riservata del Registro elettronico].*

*Articolo 20, comma 4: Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame, la sottocommissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.** Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.*

*Articolo 20, comma 6: Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame **non equipollente, è rilasciato l'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017.*

Il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

*Articolo 20, comma 7: **Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017***

ESAMI DI CANDIDATI DSA

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

E' previsto, qualora necessario, l'adattamento della griglia di valutazione.

*I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del [d.lgs. n. 62/17](#), hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato **sostengono una prova differenziata** coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, **finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.*

*I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. La commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, **sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte*

Si rimanda ad una attenta lettura del Piano didattico personalizzato (da effettuarsi in sede di riunione preliminare) e si consiglia di prestare la massima attenzione alla **differenza tra dispensa ed esonero**: la dispensa dalle prove scritte in lingua straniera permette il rilascio del diploma conclusivo; l'esonero non lo consente.

ESAMI DI CANDIDATI IN LUOGHI DI CURA

Nelle commissioni/classi cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i quali, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse, ai sensi dell'art. 22 del [d.lgs. n. 62/17](#), il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse. Sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.

e con Bisogni Educativi Speciali

*Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.** Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.*

Si raccomanda una attenta lettura del Piano didattico personalizzato al fine di consentire allo studente l'utilizzo degli strumenti compensativi già utilizzati nel corso dell'anno scolastico durante le prove orali.

In ogni caso, l'elenco degli strumenti dispensativi consentiti agli studenti DSA e BES deve essere riportato a verbale.

Publicazione dei risultati

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale (Art. 28 OM 67/2025) tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

APPROFONDIMENTI

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta **la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

La relazione del presidente assume carattere di obbligatorietà. Per la sua redazione sarà predisposta una apposita sezione su Commissione web.

Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato: a) qualora rilevi irregolarità che appaiano prima facie insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale; b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe; c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

APPROFONDIMENTI

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in **materia di cittadinanza attiva e solidale** da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. **La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale**; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

“nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente” (art. 2, c. 1). Quindi il Curriculum può avere un ruolo anche nella predisposizione e nell'assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (art. 2, c. 5). A seguito dell'operazione di consolidamento pre-esame da parte delle segreterie, il Curriculum viene messo direttamente a disposizione delle commissioni d'esame tramite l'applicativo “Commissione web”

APPROFONDIMENTI

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso e dei candidati esterni.

**NEWS 2025
PCTO
DM 226/2024**

1-Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato. 2. Le attività di cui al comma 1, svolte anche all'estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali. 3. Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.

Per i candidati esterni l'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è subordinata allo svolgimento di PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, così come definite all'articolo 2 del presente decreto. 2. Per la validità del percorso del candidato, le attività di cui al comma 1 complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato, così come stabilito dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 4, comma 11, D.I. 03 novembre 2017, n. 195.